


	<i>PUNCH Hydrocells S.r.l.</i>	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023


PARTE GENERALE

Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

INDICE

PREMESSA	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	4
1.1. Il regime della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche	4
1.2. L'apparato sanzionatorio.....	5
1.3. La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi di imprese	6
1.4. L'adozione del Modello quale esimente della responsabilità amministrativa	7
2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	8
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HYDROCELLS	9
3.1. Obiettivi perseguiti da Hydrocells con l'adozione del Modello	9
3.2. I destinatari del Modello	10
3.3. Scopo e principi base del Modello	10
3.4. Struttura del Modello	11
3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello	12
3.6. Protocolli Operativi	13
3.7. Relazione tra Modello e codice etico	13
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	15
4.1.1. Norme generali.....	15
4.1.2. Collaborazione con l'OdV. Disposizione di chiusura	18
4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	18
4.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza	19
4.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	20
4.4.1. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie	20
4.4.2. Sistema delle deleghe	21
5. DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO	21
6. SISTEMA DISCIPLINARE	22
6.1. Principi generali	22
6.2. Provvedimenti sanzionatori per i dipendenti (non dirigenti)	23
6.3. Provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti	24
6.4. Provvedimenti sanzionatori nei confronti degli amministratori e sindaci	25

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

6.5. Provvedimenti sanzionatori nei confronti dell’OdV	26
6.6. Provvedimenti nei confronti dei soggetti terzi.....	26
7. IL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI (CENNI ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “WHISTLE-BLOWING”)	26
7.1. Il sistema delle segnalazioni	26
7.2. Sistema disciplinare per il <i>whistleblowing</i>	28
7.2.1 Atti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti di un Segnalante in buona fede, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla Segnalazione stessa	29
7.2.2 Violazioni degli obblighi di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante	29
7.3 Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.....	29
7.4 Pubblicità del sistema disciplinare in materia di <i>whistleblowing</i>	30
ALLEGATO 1	31

Documenti di riferimento:

1. Codice Disciplinare (ITA)



Codice Disciplinare
Nov 2022.pdf

2. Codice Disciplinare (ENG)



Disciplinary Code
English Nov 22.pdf

3. Codice Etico (ITA)



codice_etico_HYDRO
CELLS.pdf

4. Code of ethics (ENG)




code_of_ethics_HYDR
OCELLS.pdf

5. Statuto



Atto costitutivo e
statuto Punch Hydroc

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

PREMESSA

PUNCH Hydrocells S.r.l.¹ (di seguito, “**Hydrocells**” o la “**Società**”), è una società tecnologica la cui attività principale consiste nella progettazione, integrazione e vendita di sistemi di accumulo di energia e propulsione basati su tecnologie dell'idrogeno e sistemi di controllo, algoritmi e software esclusivi, con i punti di forza e l'esperienza di un OEM² e l'agilità di una *start-up* innovativa.

Hydrocells si occupa di progettazione, integrazione e vendita di sistemi di propulsione e di accumulo di energia basati su tecnologie ad idrogeno con algoritmi di controllo, *software* e unità di controllo elettronico proprietari. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la **Società** si occupa di progettazione, realizzazione e vendita di sistemi PSD, di componenti per la conversione di motori a combustione interna ad idrogeno e di sistemi di propulsione basati su celle a combustibile alimentate ad idrogeno. **Hydrocells** si occupa inoltre di acquisto, conversione e vendita di motori e fornitura di servizi di post vendita per medio/grandi flotte inclusi servizi di “*data monitoring*”.

Hydrocells è definita società affiliata (“**Affiliata**”), ovvero ogni entità che è controllata da o è sotto lo stesso controllo di PUNCH Torino S.p.A. (di seguito, “**PUNCH Torino**”), come previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche


Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche il “**Decreto**”) ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.


Il Decreto delinea i principi e i criteri di attribuzione della responsabilità a carico degli enti per una serie di reati presupposto, a condizione che siano commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti da persone che agiscono per loro conto.

La responsabilità dell'ente, che si aggiunge – in via diretta e autonoma – a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, sussiste se viene accertato un *deficit* nella sua organizzazione che ha reso possibile la commissione dell'illecito da parte della persona fisica (c.d. **colpa di organizzazione**), se, cioè, non ha implementato un apparato di regole, procedure e

¹ Sede legale in Via Pier Carlo Boggio 59, 10138, Torino. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12429920015, numero R.E.A. 1289154.

² Dall'inglese “*Original Equipment Manufacturer*”, ovvero produttore di apparecchiature originali.

	Pagina 4 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

presidi precauzionali volti a minimizzare i rischi insiti nelle proprie Attività Sensibili.

In quest’ottica, il principale strumento a disposizione dell’ente per dimostrare l’assenza di profili di colpa di organizzazione – e non incorrere, quindi, nella responsabilità delineata dal D.lgs. 231/2001 – è costituito dall’adozione ed efficace attuazione, prima della commissione di un reato presupposto, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenirne la realizzazione.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, può sorgere una responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestono posizioni di vertice, ossia svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di altra unità organizzativa, o esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (“**Soggetti apicali**”);
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (“**Soggetti sottoposti**”).

Ai sensi del D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa da reato degli enti può trarre origine esclusivamente dalla commissione di uno dei reati presupposto tassativamente indicati dalla legge.

Come si vedrà, a seguito del *risk assessment* condotto dalla Società, non tutti i Reati sono stati considerati rilevanti con riferimento a **Hydrocells** e, per tale motivo, non sono inclusi tra quelli presi in considerazione nelle Parti Speciali del Modello.

Ad ogni modo, una precisa individuazione e descrizione di tutte le fattispecie criminose dalle quali potrebbe dipendere un addebito di responsabilità all’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 è contenuta nell’Allegato 1 del Modello intitolata «*Tabella di applicabilità dei reati ad Hydrocells*».


1.2. L’apparato sanzionatorio


Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. la confisca, che consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato;
4. la pubblicazione della sentenza.

Quanto alle **sanzioni pecuniarie**, queste sono applicate attraverso un sistema di quote:

- (a) il numero di quote irrogabili è stabilito in un minimo di 100 sino ad un massimo di 1000;

	Pagina 5 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

(b) il numero massimo ed il numero minimo di quote astrattamente irrogabili in relazione ad ogni singola fattispecie di reato presupposto sono indicati dal Decreto;

(c) il numero di quote in concreto irrogate è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Quanto al valore della singola quota (fissato a livello normativo da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37), la valutazione in concreto è invece collegata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente medesimo, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.


Le **sanzioni interdittive** applicabili sono le seguenti:


1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza delle sanzioni pecuniarie – la cui applicazione è sempre prevista in caso di illecito amministrativo dipendente da reato – le sanzioni interdittive sono previste soltanto in relazione a determinate fattispecie di reato-presupposto, che espressamente ne stabiliscono l'operatività ove ricorrano particolari condizioni.

1.3. La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi di imprese

In assenza di specifiche previsioni che riguardano la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 per i gruppi di imprese, sono stati individuati alcuni criteri in forza dei quali la società capogruppo (c.d. "*holding*") o controllante può essere ritenuta responsabile per il reato presupposto commesso dalla controllata. In particolare, le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001*" emanate da Confindustria (di seguito, anche "**Linee Guida Confindustria**" o "**Linee Guida**") aggiornate, da ultimo, nel 2021 (v. Allegato 2) prevedono che la responsabilità della controllante possa concorrere quando:

	Pagina 6 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023


- (i) sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- (ii) persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso (cfr. Cass. pen., Sez. II, 27-09-2016, n. 52316), provato in maniera concreta e specifica. Ad esempio, possono rilevare:
 - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
 - coincidenza tra i membri dell'organo di gestione della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*) ovvero più ampiamente tra gli apicali: aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.


1.4. L'adozione del Modello quale esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto, in ipotesi di reato commesso da **Soggetti apicali** (art. 6), esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui l'ente medesimo dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, anche il "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ente (di seguito, anche "**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (v. *infra*, paragrafo 4.2);
- c) i Soggetti apicali che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti sottoposti, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità dell'ente nel caso in cui quest'ultimo abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La responsabilità sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei detti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato il Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello

	Pagina 7 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

verificatosi.

L'adozione del Modello è facoltativa e non obbligatoria.

L'eventuale mancata adozione non è soggetta, di conseguenza, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati dai soggetti di cui all'art. 5, lettere a) e b), del Decreto.

L'adozione del Modello diviene dunque essenziale per poter beneficiare di tale sorta di "scudo".

Il Decreto, inoltre, prevede che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.


Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.


2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida Confindustria.

In particolare, il percorso indicato dalle suddette Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere sintetizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

1. individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
2. predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli, le cui componenti più rilevanti sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;

	Pagina 8 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Tale sistema di controllo deve essere basato sui seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alle peculiarità di una determinata società, può discostarsi dalle Linee Guida, che, per loro natura, hanno carattere generale.


Il presente Modello è stato strutturato attraverso un monitoraggio delle principali aree a rischio all’interno della **Società** e, quindi, nel rispetto delle specificità richieste di concretizzazione ed operatività preventiva nei confronti dei reati realizzabili nell’ambito della Società (su questa linea si veda il paragrafo successivo).

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HYDROCELLS

3.1. Obiettivi perseguiti da Hydrocells con l’adozione del Modello

La **Società** adotta procedure e politiche aziendali volte a prevenire ed evitare la commissione da parte dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti di illeciti penali ed amministrativi.

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l’ottica di diffondere e promuovere l’integrità e la trasparenza, la **Società** ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

del Decreto e le *best practices* di settore e dotarsi di un Modello atto a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

Ed infatti, **Hydrocells**, in quanto destinataria delle prescrizioni di cui al Decreto, ha autonomamente ed opportunamente svolto un'attività di valutazione dei rischi che ha condotto alla predisposizione del proprio Modello.

Tale Modello consente alla Società di conformarsi ai principi di controllo interno da parte di PUNCH Torino, che sono stati recepiti in maniera coerente con la realtà organizzativa di **Hydrocells**, tenendo conto delle sue specificità e dei risultati dell'analisi del rischio condotta, al fine di calarle nella sua realtà aziendale, prevedendo - ove opportuno - principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione al settore di attività e ai reati rilevanti.

3.2. I destinatari del Modello


Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della **Società**. Fra i destinatari del Modello (i "**Destinatari**") sono annoverati i componenti degli organi sociali di **Hydrocells**, i revisori dei conti, i membri dell'OdV, i dirigenti, i dipendenti, nonché tutti i soggetti terzi che agiscono in nome e per conto della **Società** sulla base di apposito mandato, altro rapporto contrattuale o procura e coloro che intrattengano direttamente o indirettamente, con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, tra cui collaboratori, fornitori, agenti, e consulenti, partner commerciali (inclusi partner in *joint ventures* contrattuali o societarie, raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi, ecc.) (tutti i soggetti terzi diversi dagli organi sociali, dai revisori legali, dai componenti dell'OdV e dai dipendenti sono definiti congiuntamente i "**Fornitori**") con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del Decreto.


I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Decreto, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la **Società**.

3.3. Scopo e principi base del Modello

Il Modello si ispira ai principi ed alle *best practices* previsti a livello nazionale ed internazionale più avanzati nel campo della lotta alla criminalità d'impresa e si uniforma ai principi di controllo elaborati dalle Linee Guida di Confindustria.

Inoltre, **Hydrocells** ha recepito e declinato a livello locale i principi di controllo interno di PUNCH Torino, definendo un sistema normativo interno diretto a regolare i processi attraverso i quali le decisioni vengono adottate, e una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti,

	Pagina 10 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

applicando il principio di segregazione delle funzioni, e assicurando che gli assetti della struttura organizzativa definiti siano realmente attuati.

I principi base del Modello devono:


- rendere consapevole il potenziale autore del reato del rischio di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi della **Società**, anche quando – apparentemente - l’illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla predetta. La **Società** si dissocia da qualsiasi realizzazione di comportamenti che, se pur appunto apparentemente vantaggiosi, sono dalla stessa considerati del tutto estranei alla propria attività operativa, improntata a valutazioni etiche e al rispetto delle normative vigenti;
- fornire un’adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti;
- stabilire la partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- evitare, nell’ambito dell’organizzazione, la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- individuare un sistema di sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello in linea con lo Statuto dei Lavoratori e con il Contratto Nazionale di Lavoro. Il sistema disciplinare viene attuato nel rispetto dei principi del contraddittorio e di proporzionalità, in un quadro di trattamento paritario di tutte le diverse categorie di soggetti demandati al rispetto dei contenuti del Modello;
- prevedere l’erogazione di una formazione continua in ambito 231, con particolare riferimento al Modello e alle procedure adottate dalla Società;
- attribuire all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di proporre l’aggiornamento qualora vi siano state significative violazioni delle prescrizioni o mutamenti organizzativi o cambiamenti nelle attività della **Società**.


3.4. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali”.

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai c.d. principi-chiave del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

Le Parti Speciali sono specificamente destinate alle diverse tipologie di reato aventi potenziale

	Pagina 11 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

impatto diretto sulla **Società**.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello i documenti al medesimo allegati.

3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello


L'adozione del Modello è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione della **Società** (di seguito, anche "**C.d.A.**"), che provvede autonomamente e/o dando seguito alle proposte di aggiornamento formulate dall'Organismo di Vigilanza in esito alla verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello³.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni conseguenti a:

- a) la formulazione di osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati da parte del Ministero della Giustizia, eventualmente adito ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- b) novelle normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di "reati presupposto" implicanti una modifica della mappatura dei rischi;
- c) l'intervento di nuove "linee guida" emanate dalle associazioni rappresentative di cui all'art. 6, comma 3., d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- d) l'intervento di modifiche strutturali, ossia di *governance* e/o di essenziali assetti organizzativi, e/o di modifiche imprenditoriali, cioè con impatto sull'attività aziendale e/o sulle sue modalità di svolgimento;
- e) significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o commissione di "reati presupposto";
- f) l'accertamento circa l'inadeguatezza del Modello (es. in ipotesi di accertamento della sua non piena effettività o della mancata coerenza tra il Modello e i comportamenti concreti dei Destinatari dello stesso);
- g) l'adozione di nuovi protocolli e/o procedure rilevanti ai fini prevenzionistici, previa disamina consultiva dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'OdV il compito di effettuare le modifiche e le integrazioni del Modello di carattere meramente descrittivo, intendendosi come tali quelle esclusivamente ricettive di dati e riferimenti ad atti e/o procedure approvati dal C.d.A. e/o da organi o uffici aziendali competenti.

³ L'OdV può infatti proporre aggiornamenti del Modello al C.d.A. al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti ambientali e alle eventuali modifiche della struttura organizzativa e delle aree operative della **Società**, nonché alle innovazioni legislative.

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

A mero titolo esemplificativo, rientrano nel novero delle modificazioni ed integrazioni descrittive il recepimento:

- della ridefinizione dell'organigramma aziendale;
- dell'aggiornamento dello schema delle deleghe di funzioni;
- della modifica dei protocolli e/o procedure esistenti e già parte integranti del Modello;
- delle variazioni degli archivi elettronici e/o cartacei ove è possibile reperire la documentazione menzionata nel Modello;
- delle modificazioni delle norme richiamate nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello non implicanti una variazione nella mappatura dei rischi della Parte di riferimento.

In ogni caso è di competenza dell'OdV l'introduzione e l'aggiornamento dei flussi informativi verso il medesimo.

L'OdV provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione con una sintetica relazione scritta sulle modifiche apportate al Modello.

In occasione dell'aggiornamento del Modello, la Società ne favorisce la massima diffusione della versione da ultimo adottata con le modalità più opportune.

3.6. Protocolli Operativi

I principi, le regole e le procedure di cui ai "Protocolli Operativi" sono dettagliati all'interno del Modello e costituiscono parte integrante del medesimo, rientrando nel sistema di organizzazione e controllo interno che il Modello stesso ha lo scopo di recepire e descrivere in maniera strutturata.


L'elenco dei Protocolli Operativi sarà pertanto progressivamente aggiornato in relazione alle emerse esigenze di proceduralizzazione di attività e processi da ritenersi "sensibili" ai sensi del Decreto.


3.7. Relazione tra Modello e codice etico

La **Società** si pone l'obiettivo di improntare la propria attività imprenditoriale al più rigoroso rispetto non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma altresì dei principi della deontologia professionale e dell'etica degli affari.

Hydrocells ha adottato un proprio codice etico (di seguito, anche il "**Codice Etico**"), che costituisce parte integrante del presente Modello (v. Allegato 5).

Il Codice Etico è periodicamente sottoposto ad aggiornamenti da parte del Dipartimento *Legal & Compliance* e la violazione delle disposizioni contenute nel medesimo è sanzionata.

	Pagina 13 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

I principi su cui si basa il Codice Etico, con particolare riferimento a quanto attiene al Modello, sono:

- il rispetto delle leggi;
- la correttezza ed onestà nelle condotte individuali;
- la responsabilità nell'uso delle risorse della **Società**;
- il rispetto dei principi di riservatezza nel trattamento delle informazioni sensibili;
- la prevenzione di conflitti di interesse;
- la correttezza e imparzialità nei rapporti con terzi;
- la tutela dei dipendenti che riportino violazioni del Codice Etico;
- la sanzionabilità delle violazioni del Codice Etico.


Il Codice Etico ha la funzione di recare la “carta dei valori” dei quali **Hydrocells** si fregia e di elencare i canoni di comportamento strumentali alla loro attuazione.

I dettami del Codice Etico si dimostrano anch'essi efficaci a prevenire i reati contemplati dal Decreto e devono perciò intendersi come un completamento dei Protocolli Operativi e, come tali, devono applicarsi ai Destinatari del Modello.

Peraltro, in ragione della suddetta diversa e maggiore sua funzione, destinatari del Codice Etico in quanto tale (e non già del Modello) si intendono anche i partner contrattuali con i quali la **Società** intrattiene rapporti strutturali (es. Fornitori), nel senso che la **Società** si aspetta che i relativi canoni di comportamento siano da costoro condivisi come uno standard di *best practice* nella gestione degli affari.

Il Codice Etico sarà considerato come parte integrante del contratto con i suddetti collaboratori, che verrà quindi risolto ove la **Società** venga a conoscenza, nei limiti di quanto consentitogli dalla natura e dalla disciplina di ciascun rapporto, di comportamenti difformi dai relativi principi e canoni di comportamento.

A tal fine, in particolare, assunta l'inapplicabilità dei sistemi disciplinari di cui al rispettivo Modello, si potrà far ricorso ad apposite clausole risolutive espresse, ex art. 1456 c.c., specificatamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del Codice Etico

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

4.1.1. Norme generali

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di uno dei reati presupposto se l'organo dirigente dell'ente ha, tra le altre cose, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In ottemperanza a quanto sopra, il C.d.A. nomina un OdV cui affidare i compiti previsti dal Decreto.

Di seguito si descrivono i principali aspetti relativi alla composizione ed al funzionamento dell'OdV.

In un'ottica di proporzionalità della Società, **Hydrocells** provvede a nominare un Organismo di Vigilanza composto da due membri, uno esterno ed uno interno.


La nomina dell'OdV è rimessa alla decisione del C.d.A. In sede di nomina, il C.d.A. dà atto della valutazione circa la sussistenza dei requisiti di seguito elencati, e indica gli elementi di cui si è tenuto in considerazione ai fini della valutazione di sussistenza del requisito di professionalità.

I membri dell'OdV devono espressamente accettare la nomina e rimanere in carica per il periodo stabilito nella delibera consiliare di nomina o, in mancanza, fino a che permanga in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e sono rieleggibili.

Di seguito si precisa la disciplina per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza:

- a) (**Requisiti**) Secondo le disposizioni del Decreto, l'OdV deve avere i seguenti requisiti:
 - i. **autonomia e indipendenza** - intesa come "non coinvolgimento" diretto dell'OdV nelle attività di gestione;
 - ii. **professionalità** - considerata come l'insieme delle competenze tecniche adeguate alla funzione che è tenuto a svolgere;
 - iii. **continuità d'azione** - intesa come svolgimento in modo continuativo dell'attività di vigilanza senza peraltro essere adibito a mansioni operative che possano in qualche misura contaminare la visione dell'azienda.


- b) (**Cause di ineleggibilità**) Il componente dell'OdV è scelto dal C.d.A. tra i soggetti che possono garantire i requisiti di cui sopra e che non ricadono in una delle seguenti **cause di ineleggibilità**:

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

- il difetto di requisiti di onorabilità, alla stregua dell'art. 147 *quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1298, n. 58;
- il ricorrere delle circostanze indicate all'art. 2382 c.c.;
- la condanna, anche con sentenza di primo grado soggetta ad impugnazione, ovvero ex art. 444 del codice di procedura penale (c.d. "patteggiamento"), per uno o più dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 231/2001, ovvero per uno o più reati tale da compromettere gravemente la moralità o professionalità;
- la condanna, anche se con sentenza di primo grado soggetta ad impugnazione, ad una pena che importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero l'interdizione all'esercizio della sua professione;
- la sottoposizione a procedure concorsuali (da intendersi come svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'OdV, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate);
- in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni, esercitare o aver esercitato nei tre anni precedenti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse nei confronti di Hydrocells e/o società del Gruppo;
- la pregressa revoca o decadenza dall'OdV, ai sensi di quanto *infra* previsto;
- rapporti di parentela, coniugio o affinità, entro il 4° grado, ovvero rapporti societari o di affari, con uno o più dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'OdV;
- il contemporaneo o pregresso (nei limiti di due anni) incarico di amministratore, anche non delegato, della società;
- grave infermità che renda il soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- la perdita dei requisiti soggettivi di cui ai punti precedenti.


c) (**Cessazione dall'incarico**) L'OdV cessa dal proprio incarico:

- (i) per morte o grave infermità comportante la totale incapacità di attendere ai propri doveri per un periodo continuativo superiore a sei mesi dal momento del

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

verificarsi dell'evento;

- (ii) per rinuncia o dimissioni, dal momento del ricevimento della comunicazione scritta da parte del C.d.A.;
 - (iii) per revoca, con delibera motivata del C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale ed informata l'assemblea. La revoca può avvenire in qualsiasi momento esclusivamente per *giusta causa*, intendendosi come tale la perdita dei requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione; il sorgere di ipotesi di incompatibilità e conflitto d'interesse; il grave e comprovato inadempimento ai propri doveri, anche sotto forma di omissione (ad esempio di preventiva dichiarazione di un interesse nell'oggetto della delibera) o inattività (ad esempio, la mancata partecipazione a tre riunioni dell'OdV nel corso di un anno, in assenza di adeguata e documentata giustificazione);
 - (iv) per decadenza, al ricorrere di una delle ipotesi di ineleggibilità di cui sopra.
- d) (**Sostituzione**) In tutti i predetti casi di cessazione dall'incarico, il C.d.A. provvederà tempestivamente alla designazione dell'OdV sostitutivo, che resterà in carica fino alla nomina del nuovo OdV.
- e) (**Compenso**) Il componente esterno dell'OdV riceve un congruo compenso determinato dal C.d.A. (o da organo/soggetto appositamente a ciò delegato da quest'ultimo).
- f) (**Budget**) Per l'espletamento dei propri compiti l'OdV è dotato di un congruo budget annuale predeterminato dal C.d.A. ma sempre suscettibile di integrazione sulla base di specifiche e documentate esigenze. Il compenso di cui sopra esula dal budget. Per ogni richiesta in ordine all'utilizzo del budget, alle disposizioni di spesa e all'eventuale integrazione del medesimo, l'OdV si rapporta con la Funzione *Finance* di PUNCH Torino.
- g) (**Regolamento dell'OdV**) Per il proprio funzionamento l'OdV si dota di un Regolamento interno, che, tra le altre disposizioni, prevede: la frequenza e le modalità di convocazione delle riunioni e di verbalizzazione delle medesime, le modalità di archiviazione, conservazione e custodia dei documenti (cartacei ed elettronici) pertinenti alla propria attività, le modalità per lo scambio delle comunicazioni e delle informazioni tra i componenti, le modalità di conferimento di deleghe ai propri componenti per la cura di specifici incumbenti e per l'esercizio di attività, le modalità per il passaggio di consegne con il nuovo OdV, nonché le modalità per la modifica dello stesso regolamento.
- h) (**Ufficio**) Assicurando sempre il rispetto dei principi che governano la propria attività e, in particolare, la riservatezza dei segnalanti, l'OdV può dotarsi di un ufficio a composizione

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

dinamica, dalla durata temporanea o permanente, composto da soggetti interni o esterni che forniscano l'ausilio ritenuto opportuno per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali. In ogni caso, l'OdV può sempre avvalersi della collaborazione di soggetti interni ai quali rivolgere richieste di informazioni e assistenza. Ad esempio, potrà essere nominato dal Presidente del C.d.A. un *Technical Advisor* dell'OdV.

4.1.2. Collaborazione con l'OdV. Disposizione di chiusura

Il C.d.A. si impegna a prestare la massima e tempestiva collaborazione affinché l'OdV sia in grado di espletare il proprio incarico, come di seguito meglio previsto, garantendo l'opportuno ausilio in termini di risorse umane ed economiche.


4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della **Società** è affidato il compito di:

- vigilare sulla concreta ed effettiva applicazione del Modello, intesa come coerenza tra quanto previsto nel Modello e i comportamenti concretamente posti in essere dai destinatari e sul rispetto delle prescrizioni ivi previste;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- individuare e proporre aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali, alle integrazioni e modifiche apportate alla disciplina di riferimento sia a livello nazionale che a livello comunitario e alle violazioni delle prescrizioni dello stesso.

Su un piano più operativo sono affidati all'OdV della **Società** i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio-reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare o fare effettuare da enti o funzioni di controllo di primo livello periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- effettuare o fare effettuare da enti o funzioni di controllo di primo livello verifiche (anche non predeterminate) presso le funzioni ed i processi aziendali sensibili, al fine di accertare la conformità delle attività alle procedure stabilite. Il contenuto dei controlli fa parte di un programma preventivo espressamente finalizzato alle caratteristiche del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

stesso OdV;

- predisporre, con cadenza annuale, un piano delle attività di monitoraggio sul Modello in coerenza con i principi e i contenuti dello stesso;
- condurre le verifiche interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- suggerire l'avvio di provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti responsabili delle violazioni accertate;
- curare la reportistica periodica ai soggetti a cui l'OdV è tenuto a riferire;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto e per la formazione del personale e la sensibilizzazione all'osservanza dei principi di cui allo stesso.

Per lo svolgimento di tali compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di autonoma capacità di spesa e di risorse professionali ritenute adeguate all'espletamento del proprio incarico;
- si avvale del supporto delle varie strutture aziendali che possono essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.


4.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

È assegnata all'OdV della **Società** una linea di *reporting*, su base periodica, nei confronti del C.d.A. e del Collegio Sindacale.

A cadenza semestrale, infatti, l'OdV trasmette ai predetti organi aziendali una relazione che descrive: (i) le attività svolte in relazione all'attuazione del Modello; (ii) eventuali criticità riscontrate; (iii) gli interventi ritenuti opportuni sul Modello a seguito di mutamenti normativi e/o modifiche all'organizzazione interna di **Hydrocells** ritenute rilevanti; (iv) la rendicontazione delle spese sostenute e (v) qualsiasi altra notizia di rilievo.

Inoltre, a cadenza annuale, l'OdV di **Hydrocells** trasmette al C.d.A. e al Collegio Sindacale una relazione contenente il piano delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

Nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alla **Società**, a cadenza annuale l'OdV di **Hydrocells** trasmette al Consiglio di Amministrazione della capogruppo, nonché all'OdV di PUNCH Torino, una relazione contenente: (i) le principali verifiche pianificate dall'OdV;

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

(ii) le relazioni predisposte dall'OdV relative alle attività svolte nel periodo considerato; il programma annuale delle riunioni dell'OdV con indicazione delle aree che saranno oggetto di approfondimento.

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza della **Società** si impegna a mantenere, con completezza e tempestività, degli scambi informativi con gli Organismi di Vigilanza delle altre società site a Torino, al fine di stimolare l'attività di verifica intrasocietaria, per esempio, nelle aree di attività rivelatesi a rischio.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal C.d.A. o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello, alla sua eventuale implementazione o a situazioni specifiche.

L'OdV riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in caso di accertate violazioni del Modello o di altre circostanze che rendano necessaria la trattazione immediata.

Tutta la documentazione predisposta ai sensi del presente paragrafo è opportunamente archiviata e conservata dall'OdV.

Degli incontri verrà redatto verbale e copia dei verbali verrà custodita dall'OdV e dalla Funzione *Legal & Compliance* di PUNCH Torino.


4.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

4.4.1. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto (a tal proposito si veda il paragrafo 7).

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo 7, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

- tutta la documentazione elaborata da qualsiasi funzione aziendale (anche contingente) attiva in materia di gestione dei rischi.

4.4.2. Sistema delle deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato, a cura della Funzione *Legal & Compliance* di PUNCH Torino, il sistema delle deleghe, procure e poteri autorizzativi interni adottato dalla **Società** ed ogni modifica che intervenga sugli stessi.

5. DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO

Tenuto conto dell'importanza della diffusione e comunicazione del Modello, la Funzione *Legal & Compliance* di PUNCH Torino si impegna a dare ampia divulgazione allo stesso, ai principi e alle regole di condotta ivi contenuti, ed è altresì responsabile della formazione del personale in merito all'applicazione del medesimo e alla corretta applicazione dei protocolli operativi.


Il Modello, con gli allegati, sarà comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso, attraverso una nota informativa interna trasmessa elettronicamente, con la quale verrà riportato l'indirizzo della sezione del sito *Intranet* aziendale nel quale risiedono i documenti descrittivi del Modello. I nuovi assunti verranno informati attraverso una nota informativa cartacea trasmessa unitamente al contratto di lavoro.


L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto ed i principi e le regole essenziali di cui al Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza all'interno della **Società**. In particolare, la **Società** prevede livelli diversi di formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, *e-learning* ed occasionali *e-mail* di aggiornamento.

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria, con raccolta presenze in modalità elettronica o delle firme in modalità cartacea. La verifica di apprendimento della formazione è realizzata tramite appositi test a conclusione del percorso. L'assenza ingiustificata alle attività di formazione costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 6.2.

L'OdV monitora le iniziative volte alla promozione della comunicazione, diffusione e formazione sul Modello, anche mediante la ricezione di evidenza delle attività formative poste in essere e dei risultati ottenuti.

La relativa documentazione viene archiviata a cura delle funzioni competenti.

	Pagina 21 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

Ai fini della validità del sistema sanzionatorio, la pubblicità è ottemperata mediante l'affissione della Parte Generale del Modello nella bacheca aziendale, oltre che con la pubblicazione nell'apposita sezione nel sito *Intranet* aziendale, denominata *PUNCH Torino Legal*.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali


Il sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della **Società**; ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e, e 7, comma 4, lett. b del Decreto, il Modello può infatti ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. Esso è perciò rivolto a tutti i Destinatari del Modello, e, in particolare, con le opportune variazioni in funzione della natura del rapporto, ai componenti del C.d.A., ai dirigenti ed ai dipendenti.

A **Hydrocells** si applica il codice disciplinare (di seguito, anche il "**Codice Disciplinare**") adottato da PUNCH Torino ed esteso alle Affiliate (v. Allegato 3), in duplice lingua (per la versione inglese v. Allegato 4), il quale include una sezione disciplinare contrattuale collettiva, il sistema disciplinare del Modello ed il regolamento c.d. disciplinare inerente l'utilizzo degli strumenti informatici, della rete informatica e telematica (*internet* e posta elettronica) e del sistema di telefonia; nonché, infine, un apposito sistema disciplinare (a tal proposito si rinvia al successivo paragrafo 7).

La **Società** provvederà ad adeguata divulgazione del sistema disciplinare per tutti i Destinatari, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi ed il rispetto del principio del contraddittorio.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi definiti nel Modello, astenendosi dal porre in essere condotte omissive o commissive non conformi alla legge e alle prescrizioni ivi contenute, che comportino o meno la consumazione di uno dei reati contemplati dal Decreto nonché una situazione di rischio di consumazione di uno di tali reati. Le categorie di infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

- i. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, costituenti inosservanze di minor rilievo;
- ii. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, costituenti inosservanze gravi o che danno luogo ad ipotesi di recidiva;

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

- iii. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che determinano la commissione di uno dei reati sanzionati dal Decreto.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto sarà costantemente monitorata dall'OdV, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo, a cura della Funzione *Human Resources* di PUNCH Torino, in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

Ferma tale competenza, peraltro, l'esercizio dell'azione disciplinare in esame potrà/dovrà essere promosso dall'OdV, sottoponendo alla Funzione *Human Resources* di PUNCH Torino la *notitia* dell'infrazione disciplinare comunque appresa nello svolgimento delle proprie funzioni.


A tali categorie di illeciti disciplinari saranno applicabili le sanzioni di seguito specificate (in funzione della natura del rapporto) secondo un criterio di corrispondenza progressiva tra categoria e genere (o generi adiacenti) di sanzione e, comunque, in proporzione alla gravità della fattispecie oggettiva, all'atteggiamento dell'elemento soggettivo, all'eventuale recidiva ovvero, comunque, ricorso di precedenti, al ruolo istituzionale e/o alla qualificazione professionale dell'autore, al grado di fiducia coesistente alle mansioni e ad ogni altra circostanza concreta rilevante.

6.2. Provvedimenti sanzionatori per i dipendenti (non dirigenti)

Nei confronti dei dipendenti - essendo disponibile *a priori* un sistema disciplinare coesistente alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ("**Statuto dei Lavoratori**") e dell'apposita disciplina contrattuale collettiva (articoli da 8 a 11 della Sezione IV, Titolo VII del C.C.N.L. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e della installazione di impianti) - il sistema disciplinare di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), del Decreto è modellato su tale sistema disciplinare preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni.

Per queste ultime, perciò, si fa riferimento all'art. 8 del C.C.N.L., che prevede "*l'applicazione dei seguenti provvedimenti, secondo la gravità dell'infrazione*":

- a) *richiamo verbale;*
- b) *ammonizione scritta;*
- c) *multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;*
- d) *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;*
 - *sanzioni conservative destinate ai casi tipizzati nell'art. 9 del C.C.N.L.;*
- e) *licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L.;*

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

- cioè "con preavviso" nei casi meno gravi ivi tipizzati sub A),
- o "senza preavviso", nei casi più gravi ivi tipizzati sub B).

Per la procedura applicativa di tali sanzioni si fa riferimento all'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori" e all'art. 8, secondo comma e seguenti del C.C.N.L.

Per la disciplina della "sospensione cautelare non disciplinare" si fa riferimento all'art. 11 del C.C.N.L.

- Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono comminabili per le violazioni indicate al punto i. del precedente paragrafo 6.1;
- la sanzione di cui alla lettera d) è comminabile per le violazioni indicate al punto ii. del precedente paragrafo 6.1;
- le sanzioni di cui alla lettera e) sono comminabili per le violazioni indicate al punto iii. del precedente paragrafo 6.1;


La **Società** dà idonea pubblicità rendendo edotti i propri dipendenti del fatto che il Modello costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.) e che, conseguentemente, il mancato rispetto e/o la violazione degli stessi e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della **Società**, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, possono comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, e, in particolare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui sopra, oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati.


Nella contestazione degli illeciti e nell'irrogazione delle sanzioni devono essere rispettate le procedure previste dalla legge e dal C.C.N.L. applicato.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Funzione *Human Resources* di PUNCH Torino. L'esercizio dell'azione disciplinare potrà altresì essere promosso dall'OdV, che sottoporrà alla predetta funzione la *notitia* della violazione eventualmente appresa nell'esercizio delle proprie funzioni.

6.3. Provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti

Nei confronti dei dirigenti, compresi in particolare quelli apicali - pur non essendo disponibile a priori un sistema disciplinare *ad hoc* - la **Società** - in ossequio all'art. 6, secondo comma, lett. e), del Decreto, alla riconosciuta applicabilità dell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori", nonché alle norme di rinvio residuale da parte del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali - ha ritenuto di estendere il sistema sopra previsto per gli altri dipendenti, con i marginali adattamenti determinati dalla

	Pagina 24 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

particolarità del rapporto dirigenziale.

Ferme restando tutte le disposizioni previste dalla legge e dal C.C.N.L. relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la sanzione minima nei confronti dei dirigenti consiste in un richiamo verbale o scritto e, nei casi più gravi, nel licenziamento con o senza preavviso a seconda della gravità del comportamento commesso.

Per la procedura di contestazione ed irrogazione saranno applicati comunque il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Sarà comunque applicabile, inoltre, la sospensione cautelare.

L'esercizio dell'azione disciplinare potrà altresì essere promosso dall'OdV, che sottoporrà alla predetta Funzione la notizia della violazione eventualmente appresa nell'esercizio delle proprie funzioni.

6.4. Provvedimenti sanzionatori nei confronti degli amministratori e sindaci


Le violazioni commesse da parte di uno o più membri degli organi sociali vanno immediatamente segnalate all'OdV di **Hydrocells**, che informerà il C.d.A. e il Collegio Sindacale per gli opportuni provvedimenti.


Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, sentito il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, prende gli opportuni provvedimenti, tra i quali, per esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'Amministratore.

I medesimi provvedimenti saranno adottati nei confronti degli Amministratori anche qualora, per imperizia o negligenza, abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della **Società**, delle norme di legge e delle prescrizioni del presente Modello.

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, o di uno o più componenti della società di revisione, l'OdV informa il C.d.A. che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme di legge applicabili ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma, c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale o i componenti della società di revisione abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni

	Pagina 25 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

del Modello o, nei casi più gravi, non abbiano impedito o abbiano agevolato la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

6.5. Provvedimenti sanzionatori nei confronti dell’OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell’OdV, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i membri del Collegio Sindacale o tra gli Amministratori informano immediatamente il C.d.A. e il Collegio Sindacale di **Hydrocells**.

Il C.d.A. assumerà gli opportuni provvedimenti, compresi la revoca dell’incarico ed eventuali azioni risarcitorie.

6.6. Provvedimenti nei confronti dei soggetti terzi

La violazione dei principi e delle disposizioni del presente Modello da parte degli altri Destinatari (es. Fornitori) costituirà inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà comportare la risoluzione del contratto ed in ogni caso darà diritto alla **Società** di richiedere il risarcimento dei danni, come previsto nelle clausole contrattuali elaborate ed opportunamente aggiornate dalle competenti funzioni aziendali, ed inserite nelle lettere di incarico o nei vari accordi.


7. IL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI (CENNI ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “WHISTLE-BLOWING”)


7.1. Il sistema delle segnalazioni

La **Società** garantisce il diritto di critica e denuncia – purché esercitato con spirito costruttivo e senza fini strumentali – nel rigoroso rispetto dei limiti legali e giurisprudenziali per il suo esercizio, in specie alla stregua dei principi di continenza sostanziale – cioè della veridicità dei fatti criticati o denunciati – e di continenza formale – cioè della pacatezza e correttezza espressiva della critica o denuncia – nonché di pertinenza soggettiva e non eccedenza oggettiva della critica o denuncia – cioè senza ultronea comunicazione a soggetti non competenti e/o di dati eccedenti.

Per converso la **Società** si riserva il diritto di reagire all’eventuale abuso del diritto di critica e denuncia, facendo valere, la responsabilità disciplinare, risarcitoria e penale, di chiunque lo eserciti al di fuori dei predetti limiti legali e giurisprudenziali, in specie sotto forma di calunnia diffamazione, violazione della riservatezza o di segreti aziendali, professionali, d’ufficio, etc.

In seguito all’entrata in vigore della legge 30 novembre 2017 n. 179, la **Società** ribadisce e rafforza il diritto/dovere di segnalare in particolare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, o violazioni del Modello e/o del Codice Etico (di seguito, “**Segnalazioni**”).

	Pagina 26 di 52
	Modello di organizzazione, gestione e controllo – PARTE GENERALE

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

A tale scopo, la **Società** ha predisposto i seguenti canali di trasmissione di Segnalazioni a disposizione dei Destinatari del Modello (di seguito, i “**Canali Aggiuntivi**”):

- una casella di posta cartacea, collocata accanto alla bacheca sindacale al primo piano della sede sociale di Corso Castelfidardo, 36, munita di serratura chiusa a chiave;
- una casella di posta elettronica gestita ed accessibile tramite protocolli crittografati, con indirizzo segnalazioni.torino@punchtorino.com.


Le Segnalazioni, indirizzate all’Organismo di Vigilanza:

- devono avere per scopo esclusivamente l’integrità della **Società**;
- devono avere per oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, anche soltanto in fase di tentativo;
- devono essere circostanziate – per oggetto, luogo e tempo di commissione - e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- devono essere venute a conoscenza del Segnalante in ragione delle funzioni da questi svolte in seno alla **Società**;
- possono eccezionalmente essere anonime, anche se la Società preferisce ed incoraggia le Segnalazioni nominative, garantendone adeguatamente la riservatezza e la situazione lavorativa del Segnalante in buona fede (come oltre specificato).

Le Segnalazioni sono ricevute dall’OdV che - previa, ove possibile, omissione del nome dei Segnalanti e previa verifica della assenza di qualsiasi coinvolgimento di interessi dei destinatari - provvederà a inoltrarle ai soggetti competenti per la gestione, in funzione della qualifica dei soggetti segnalati come autori delle condotte illecite e/o delle violazioni, secondo i criteri di cui al paragrafo 6: ovvero

- 1) al Responsabile della funzione *Human Resources* di PUNCH Torino e, laddove il soggetto segnalato sia un dipendente o un dirigente;
- 2) al Consiglio di Amministrazione, oltre al Collegio Sindacale, laddove il soggetto segnalato sia un amministratore ovvero l’*HR Director*;
- 3) al Collegio Sindacale e all’Assemblea dei Soci, oltre, laddove il soggetto segnalato sia il Consiglio di Amministrazione;

L’OdV vigila sulla gestione delle Segnalazioni, della quale deve essere immediatamente e costantemente informato da parte dei soggetti competenti. In particolare, controlla l’istruzione delle Segnalazioni, le conseguenti contestazioni e irrogazioni di provvedimenti disciplinari o

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023


l'archiviazione di Segnalazioni risultate infondate o contrarie a principi enunciati sopra, che devono essere sempre comunicate all'OdV dai soggetti competenti per la gestione. L'OdV interviene inoltre nel caso in cui rilevi carenze o nella gestione di Segnalazioni, anche chiedendo spiegazioni o supplementi d'istruttoria.

La **Società** garantisce che:

- la gestione delle Segnalazioni avverrà, ove possibile, previa omissione del nome dei Segnalanti, che rimarrà segregata presso l'OdV;
- i Canali Aggiuntivi sono organizzati in maniera da assicurare la riservatezza dell'identità dei Segnalanti;
- i gestori delle Segnalazioni, laddove a conoscenza dell'identità dei Segnalanti, sono vincolati al mantenimento della stessa riservatezza nella gestione delle Segnalazioni;
- nell'ambito degli eventuali procedimenti disciplinari conseguenti alle Segnalazioni, l'identità dei Segnalanti non sarà rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora, invece, la contestazione dell'addebito sia fondata principalmente sulla segnalazione e la conseguente difesa dell'incolpato risulti impossibile senza conoscere l'identità del Segnalante, quest'ultima potrà essere rivelata previa acquisizione del consenso del Segnalante;
- nell'ambito di eventuali procedimenti penali conseguenti alle Segnalazioni, l'identità del Segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- la **Società** vieta l'adozione di qualsiasi provvedimento ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto nei confronti dei Segnalanti per motivi collegati alle Segnalazioni; a questo proposito la **Società** riconosce che il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento, l'irrogazione di sanzioni disciplinari ritorsive o discriminatorie, così come qualsiasi altro provvedimento aziendale ritorsivo o discriminatorio, sarebbero nulli ed assistiti dal particolare regime probatorio di cui all'art. 1, comma 2-*quater*, della L. N. 179/2017.

7.2. Sistema disciplinare per il *whistleblowing*

La violazione delle tutele garantite sopra è punita dalla **Società** con l'applicazione delle seguenti **sanzioni disciplinari**, da graduare alla stregua dei principi di cui al capitolo 6.1, ultimo capoverso, e, in particolare, in ragione della gravità delle violazioni e dei danni che ne siano conseguiti.

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

7.2.1 Atti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti di un Segnalante in buona fede, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla Segnalazione stessa

In tali ipotesi,

- a) nei confronti dei dipendenti della **Società**, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso (cd. “giusta causa”);
- b) nei confronti dei dirigenti della **Società**, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 30 giorni, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso (cd. “giusta causa”);
- c) nei confronti degli amministratori, la sospensione, con proporzionale perdita degli emolumenti (ove previsti), fino a un massimo di 90 giorni, la revoca di eventuali deleghe, la revoca dalla carica.


7.2.2 Violazioni degli obblighi di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante

- d) nei confronti dei dipendenti della **Società**, l’ammonizione scritta, la multa, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, il licenziamento con preavviso;
- e) nei confronti dei dirigenti della **Società**, la multa fino ad un massimo di 3 giorni di retribuzione, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso (cd. “giusta causa”);
- f) nei confronti degli amministratori, la multa fino ad un massimo del 50% dell’emolumento mensile, la sospensione, con proporzionale perdita degli emolumenti (ove previsti), fino a un massimo di 30 giorni, la revoca di eventuali deleghe, la revoca dalla carica.

Per l’applicazione di tali sanzioni saranno osservate, in funzione della qualifica dell’autore della violazione delle tutele garantite sopra, le procedure di cui al capitolo 6.

7.3 Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave

Ferme restando tutte le possibili conseguenze (disciplinari, risarcitorie e penali) in caso di abuso delle segnalazioni attivate tramite i Canali PUNCH e, comunque, in tutti gli altri casi di abuso del diritto di critica e denuncia, le procedure e le tutele di cui al capitolo precedente sono applicate solo a Segnalazioni effettuate tramite i Canali Aggiuntivi, ma non nei casi in cui sia accertata l’infondatezza della Segnalazione in giudizio penale o civile, anche con sentenza di primo grado, qualora il Segnalante risulti aver agito con dolo o colpa grave.

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

7.3.1 L'effettuazione con dolo o colpa grave di Segnalazioni infondate è punita dalla **Società** con l'applicazione al Segnalante delle seguenti **sanzioni disciplinari**, da graduare alla stregua dei principi di cui al capitolo 6.1, ultimo capoverso, e, in particolare, in ragione della gravità dell'abuso e dei danni che ne siano conseguiti

- g) nei confronti dei dipendenti della **Società**, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso (cd. "giusta causa");
- h) nei confronti dei dirigenti della **Società**, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso (cd. "giusta causa");
- i) nei confronti degli amministratori, la revoca di eventuali deleghe, la revoca dalla carica.


Per l'applicazione di tali sanzioni saranno osservate, in funzione della qualifica dell'autore delle Segnalazioni infondate, le procedure al capitolo 6.

La **Società** si riserva la facoltà di instaurare tali procedure anche prima dell'esito, o anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale o civile di accertamento, laddove la Segnalazione risulti palesemente infondata e verosimilmente dovuta a dolo o colpa grave.

In tutti i casi di Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, la **Società** si riserva inoltre di chiedere il risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti e, eventualmente, anche di denunciare in sede penale gli eventuali reati conseguenti.

7.4 Pubblicità del sistema disciplinare in materia di *whistleblowing*


L'onere di pubblicità del sistema disciplinare in rubrica, e quindi delle fattispecie di infrazioni e delle sanzioni sopra previste, verrà assolto tramite la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione all'interno del sito *Intranet* *Sharepoint* (https://propulsiontorino.sharepoint.com/:f:/s/PUNCHTorinoLegal/EozxxQoKwi5Fo08E0A19UicBjh3PWYwQ2za1IQ2o_vlgyA?e=8v2PW3) e la sua affissione nella bacheca aziendale, accessibile a tutti i lavoratori.

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023


ALLEGATO 1


TABELLA DI APPLICABILITA' DEI REATI PRESUPPOSTO AD HYDROCELLS


REATO PRESUPPOSTO	APPLICABILITÀ AD HYDROCELLS
Delitti contro la Pubblica Amministrazione - artt. 24 e 25	
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316- <i>bis</i> c.p.)	✓
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316- <i>ter</i> c.p.)	✓
Concussione (art. 317 c.p.)	✓
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	✓
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), anche nella forma aggravata (art. 319- <i>bis</i> c.p.)	✓
Corruzione in atti giudiziari (art. 319- <i>ter</i> c.p.)	✓
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- <i>quater</i> c.p.)	✓
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	✓
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	✓
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	✓
Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)	✓
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	✓


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023

(art. 316 c.p.)	
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- <i>bis</i> c.p.)	✓
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	✓
Traffico di influenze illecite (art. 346- <i>bis</i> c.p.)	✓
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	✓
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- <i>bis</i> c.p.)	✓
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- <i>ter</i> c.p.)	✓
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	✓
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23.12.1986, n.898)	N/A
Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24-<i>bis</i>	
Documenti informatici (art. 491- <i>bis</i> c.p.)	✓
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>ter</i> c.p.)	✓
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti	✓


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- <i>quater</i> c.p.)			
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>quinquies</i> c.p.)		✓	
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- <i>quater</i> c.p.)		✓	
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- <i>quinquies</i> c.p.)		✓	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- <i>bis</i> c.p.)		✓	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> c.p.)		✓	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 63- <i>quater</i> c.p.)		✓	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- <i>quinquies</i> c.p.)		✓	
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- <i>quinquies</i> c.p.)		N/A	


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	N/A		
Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter			
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	✓		
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)	✓		
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	✓		
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	✓		
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)	✓		
Delitti in materia di armi (art. 407, comma 2 lett. a) n. 5). c.p.p.)	✓		
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 10 L. 146/2006 e art. 291 <i>quater</i> D.P.R. 43/1973)	N/A		
Associazione per delinquere commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 416 c.p.)	✓		
Associazione di tipo mafioso commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 416-bis c.p.)	✓		
Associazione finalizzata al traffico illecito di	✓		


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
sostanze stupefacenti o psicotrope commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 74 D.P.R. 309/1990)			
Delitti contro la fede pubblica - art. 25-bis			
Falsificazione di monete (art. 453 c.p.)		N/A	
Alterazioni di monete (art. 454 c.p.)		N/A	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)		N/A	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)		N/A	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)		N/A	
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)		N/A	
Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)		N/A	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)		N/A	
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)		✓	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)		✓	


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023


Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25-bis1	
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	✓
Illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.)	✓
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	✓
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	✓
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	N/A
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	✓
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	✓
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	N/A
Reati societari - art. 25-ter	
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	✓
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	✓
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	N/A
Falso in prospetto (art. 173-bis D. Lgs.58/98)	N/A


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	✓		
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	✓		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	✓		
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	✓		
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	✓		
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	N/A		
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	✓		
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	✓		
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	✓		
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	✓		
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	✓		
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	✓		
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	✓		
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali - art. 25-quater			
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	✓		


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.) e circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.)		✓	
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)		✓	
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)		✓	
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.)		✓	
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)		✓	
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art 270-quinquies 1 c.p.)		✓	
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.)		✓	
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)		✓	
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)		✓	
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art 280-bis c.p.)		✓	
Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)		✓	
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art 289-bis c.p.)		✓	
Sequestro di persona a scopo di coazione		✓	


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
(art. 289-ter c.p.)			
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art 302 c.p.)		✓	
Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.)		✓	
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)		✓	
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)		✓	
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)		✓	
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (artt. 1 e 2 L. 342/1976)		✓	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25-quater¹			
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)		N/A	
Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies			
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)		✓	
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)		✓	
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)		✓	
Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)		✓	


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Pornografia virtuale (art. 600 <i>quater</i> 1, c.p.)		✓	
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 <i>quinquies</i> c.p.)		N/A	
Tratta di persone (art. 601 c.p.)		✓	
Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)		✓	
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- <i>bis</i> c.p.)		✓	
Adescamento di minorenni (art. 609- <i>undecies</i> c.p.)		✓	
Abusi di mercato - art. 25-<i>sexies</i>			
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998)		N/A	
Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998)		N/A	
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25-<i>septies</i>			
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)		✓	
Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)		✓	
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - art. 25-<i>octies</i>			
Ricettazione (art. 648 c.p.)		✓	
Riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.)		✓	


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);		✓	
Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)		✓	
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 25-octies1			
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)		✓	
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)		✓	
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)		✓	
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25-novies			
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati puniti anche se commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 L. 633/1941)		✓	
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo		✓	

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
<p>commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-<i>bis</i>, comma 1, L. 633/1941)</p>			
<p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-<i>bis</i>, comma 2, L. 633/1941)</p>		✓	
<p>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti</p>		N/A	


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941)			
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941)			✓
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941)			N/A
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-decies			
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)			✓
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 377 bis c.p.)			✓
Favoreggiamento personale commesso in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e			✓


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
art. 378 c.p.)			
Reati Ambientali - art. 25-undecies			
Inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.)	N/A		
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.)	N/A		
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- <i>quinqüies</i> c.p.)	N/A		
Traffico o abbandono di materiale ad altra radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)	N/A		
Circostanze aggravanti (art. 452- <i>octies</i> c.p.)	N/A		
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727- <i>bis</i> c.p.)	N/A		
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 <i>bis</i> c.p.)	N/A		
Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, comma 5, primo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	N/A		
Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	N/A		
Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	N/A		

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5, secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	N/A		
Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152	N/A		
Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (art. 9 D.lgs. 202/2007)	N/A		
Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (art. 8 D.lgs. 202/2007)	N/A		
<p>Nel settore dei rifiuti, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera a) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, lettera b) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Realizzazione e gestione di discarica 	N/A		


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
<p>abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, comma 4, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152⁴) - Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260-bis D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 			
<p>Nel settore dell'inquinamento atmosferico, fonda la responsabilità dell'ente il seguente reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ✓ Violazione delle disposizioni che 		N/A	


⁴ Nel Decreto è ancora presente il riferimento all'art. 260 T.U. Ambiente. Tale norma, tuttavia, è stata abrogata dal D.lgs. n. 21/2018, c.d. "Riserva di Codice", ed il contenuto della stessa è confluito nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 549/1993)			
Nel settore del commercio di specie animali e vegetali protette: <ul style="list-style-type: none"> - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1 e art. 2 L. 150/1992) - Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992) 		N/A	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25-duodecies			
Occupazione e impiego di personale proveniente da paesi terzi senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare in forma aggravata (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/1998)		✓	
Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998)		✓	


	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Razzismo e xenofobia - art. 25-terdecies			
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3 <i>bis</i> , L. 654/1975 ⁵)		✓	
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati – art. 25-quaterdecies			
Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)		N/A	
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)		N/A	
Reati tributari – art. 25-quinquiesdecies			
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)		✓	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)		✓	
Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)		✓	
Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)		✓	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)		✓	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)		✓	
Indebita compensazione (ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000)		✓	

⁵ Nel Decreto è ancora presente il riferimento all'art. 3, comma 3 *bis*, L. n. 654/75. Tale norma, tuttavia, è stata abrogata dal D.lgs. n. 21/2018, c.d. "Riserva di Codice", ed il contenuto della stessa è confluito nell'art. 604-*bis* c.p.

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)			✓
Contrabbando – art. 25-sexiesdecies			
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)			✓
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)			✓
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)			✓
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)			✓
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)			✓
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)			✓
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)			✓
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)			✓
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)			✓
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)			✓

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR n. 43/1973)		N/A	
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter DPR n. 43/1973)		N/A	
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR n. 43/1973)		N/A	
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)		✓	
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)		✓	
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale – art. 25-septiesdecies			
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)		✓	
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)		✓	
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)		✓	
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)		✓	
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)		✓	
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)		✓	
Uscita o esportazione illecite di beni culturali		✓	

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
(art. 518- <i>undecies</i> c.p.)			
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- <i>duodecies</i> c.p.)		✓	
Contraffazione di opere d'arte (art. 518- <i>quaterdecies</i> c.p.)		✓	
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – art. 25-<i>duodevicies</i>			
Riciclaggio di beni culturali (art. 518- <i>sexies</i> c.p.)		✓	
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- <i>terdecies</i> c.p.)		✓	
Reati transnazionali – L. n. 146/2006 (Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale)			
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)		✓	
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)		✓	
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 <i>quater</i> del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)		N/A	

	PUNCH Hydrocells S.r.l.	Data emissione	20.03.2023
		Numero Data revisione	Rev. 00 20 marzo 2023
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)		✓	
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)		✓	
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)		✓	
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)		✓	